

x)
LEGGE PROVINCIALE 2 maggio 1995, n. 10 1)

—
Provvedimenti relativi al personale delle Unità Sanitarie Locali
1995

1. 2)

1/bis. (Esercizio dell'attività libero-professionale dei dirigenti sanitari del servizio sanitario provinciale)

(1) I dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti sanitari della fascia "B", possono optare per il rapporto di lavoro non esclusivo. Fino alla disciplina contrattuale a livello provinciale, i dirigenti sanitari della fascia "B" restano assoggettati al regime di rapporto di lavoro esclusivo.

(2) Le opzioni vanno presentate entro il 30 novembre di ciascun anno e hanno effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. La prima richiesta può essere presentata entro 30 giorni dell'entrata in vigore della presente legge e ha effetto a partire dal 1° marzo 2008. Opzioni presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge possono essere ancora revocate entro 30 giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

(3) L'opzione s'intende prorogata fino alla domanda di ripristino del rapporto di lavoro esclusivo, con le decorrenze stabilite dal contratto collettivo provinciale.

(4) In assenza di opzione il dirigente sanitario resta assoggettato al regime di rapporto di lavoro esclusivo.

(5) Il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari comporta la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite dall'Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano nell'ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta nonché nell'ambito della disciplina di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito.

(6) In caso di violazione degli obblighi connessi all'esclusività delle prestazioni, di insorgenza di un conflitto di interessi o di situazioni che comunque implicino forme di concorrenza sleale, e fino a quando non sarà disciplinato diversamente dal contratto collettivo provinciale, si applicano le disposizioni previste dalla normativa statale in materia.

(7) Il dirigente sanitario assoggettato a regime di rapporto di lavoro esclusivo può scegliere se esercitare o meno un'attività libero-professionale intramuraria.

(8) Il rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari che esercitano la libera attività professionale intramuraria o extramuraria è disciplinato, anche per gli aspetti economici, con contratto collettivo provinciale.

(9) Per i dirigenti sanitari che abbiano optato per il rapporto non esclusivo, e quindi per l'esercizio della libera professione extramuraria, vige il divieto di esercizio, sotto qualsiasi forma, della libera professione intramuraria. Ai dirigenti sanitari in questione è fatto divieto di rendere prestazioni professionali, anche di natura occasionale o periodica, a favore o all'interno di strutture pubbliche o private accreditate o convenzionate.

(10) L'opzione per l'esercizio della libera professione extramuraria non esonera il dirigente sanitario dal dare la totale disponibilità, nell'ambito dell'impegno di servizio, per la realizzazione dei risultati programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza.

(11) Nello svolgimento dell'attività libero-professionale non è consentito l'uso del ricettario del Servizio sanitario.

(12) In attesa della disciplina contrattuale a livello provinciale relativa al trattamento economico per il rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari che esercitano la libera attività professionale extramuraria o intramuraria, il trattamento economico dei dirigenti sanitari che optano per il rapporto di lavoro non esclusivo è ridotto per un importo pari a due ore aggiuntive programmate e percepite individualmente, costituenti l'indennità di esclusività. L'orario di lavoro viene conseguentemente ridotto nella stessa misura. A chi opta per il rapporto di lavoro non esclusivo, non spetta l'indennità di risultato. In attesa della disciplina contrattuale a livello provinciale relativa al trattamento economico per il rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari che esercitano la libera attività professionale extramuraria o intramuraria, nei confronti dei dirigenti che optano per il rapporto di lavoro esclusivo e non beneficiano delle ore aggiuntive programmate viene corrisposto a titolo di indennità di esclusività un importo pari al valore di un'ora aggiuntiva programmata ai sensi dell'articolo 39 del contratto collettivo intercompartimentale e di comparto per l'area del personale medico e medico-veterinario nel Servizio Sanitario Provinciale per il periodo 2001-2004 del 13 marzo 2003, con conseguente prestazione dell'ora stessa.

(13) Qualora il contratto collettivo intercompartimentale e di comparto per l'area del personale medico e medico-veterinario nel Servizio Sanitario Provinciale per il periodo 2001-2004 del 13 marzo 2003 non venga rinnovato entro il 1° aprile 2008, viene applicato il contratto collettivo nazionale per il personale medico e medico veterinario a coloro che optano per il rapporto di lavoro non esclusivo e a coloro che scelgono l'attività

libero-professionale intramuraria. 3)

1/ter. (Direttive e piano aziendale per l'attività libero-professionale)

(1) La Giunta provinciale detta le direttive necessarie per l'applicazione dell'articolo 1/bis e per la predisposizione del piano aziendale per l'attività libero-professionale di cui al comma 3.

(2) L'Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano gestisce, con integrale responsabilità propria, l'attività libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio, in particolare nel rispetto delle seguenti modalità:

a) affidamento a personale aziendale o comunque dall'Azienda sanitaria a ciò destinato, senza ulteriori oneri aggiuntivi, del servizio di prenotazione delle prestazioni libero-professionali intramurarie, da eseguire in sede o tempi diversi rispetto a quelli istituzionali, al fine di permettere il controllo dei volumi delle medesime prestazioni libero-professionali intramurarie, che non devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti nell'orario di lavoro;

b) garanzia della riscossione degli onorari relativa alle prestazioni erogate sotto la responsabilità dell'Azienda sanitaria e dei comprensori sanitari. Agli eventuali oneri si provvede ai sensi della lettera c);

c) determinazione, in accordo con i professionisti, di un tariffario idoneo ad assicurare l'integrale copertura di tutti i costi direttamente e indirettamente correlati alla gestione dell'attività libero-professionale intramuraria, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari;

d) monitoraggio aziendale dei tempi d'attesa delle prestazioni erogate nell'ambito dell'attività istituzionale, al fine di assicurare il rispetto dei tempi medi fissati da specifici provvedimenti; attivazione di meccanismi di riduzione dei medesimi tempi medi; garanzia che, nell'ambito dell'attività istituzionale, le prestazioni aventi carattere di urgenza differibile vengano erogate entro 72 ore dalla richiesta;

e) prevenzione delle situazioni che determinano l'insorgenza di un conflitto d'interessi o di forme di concorrenza sleale e fissazione delle sanzioni disciplinari e dei rimedi da applicare in caso di inosservanza delle relative disposizioni, anche con riferimento all'accertamento delle responsabilità del direttore generale per omessa vigilanza;

f) adeguamento dei provvedimenti per assicurare che nell'attività libero-professionale intramuraria siano rispettate le prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c);

g) progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramuraria, al fine di assicurare che il ricorso a quest'ultima sia conseguenza di libera scelta del cittadino e non di carenza nell'organizzazione dei servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale. A tal fine, il Direttore generale dell'Azienda sanitaria presenta annualmente alla Giunta provinciale una relazione sull'esercizio della libera professione intramuraria, con particolare riferimento alle implicazioni sulle liste d'attesa e alle disparità nell'accesso ai servizi sanitari pubblici.

(3) Ai fini di cui al comma 2, l'Azienda sanitaria predispose un piano aziendale che concerne, con riferimento ai singoli comprensori sanitari, i volumi di attività istituzionale e di attività libero-professionale intramuraria e assicura un'adeguata pubblicità e informazione relativamente al piano, con riferimento, in particolare, alla sua esposizione nell'ambito delle proprie strutture ospedaliere e all'informazione nei confronti delle associazioni degli utenti. Tali informazioni devono in particolare riguardare le condizioni di esercizio dell'attività istituzionale e di quella libero-professionale intramuraria, nonché i criteri che regolano l'erogazione delle prestazioni e le priorità di accesso.

(4) Il piano è presentato alla Giunta provinciale, in fase di prima applicazione, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro un limite massimo di tre anni dall'approvazione del piano precedente. La Giunta provinciale approva il piano o richiede variazioni o chiarimenti entro 60 giorni dalla presentazione. In caso di richiesta di variazioni o di chiarimenti, essi sono presentati entro 60 giorni dalla richiesta medesima ed esaminati dalla Giunta provinciale entro i successivi 60 giorni. 3)

2. (Applicazione delle norme di cui alla legge provinciale 23 ottobre 1978, n. 50, nei confronti di tutti i medici dipendenti del servizio sanitario provinciale)

(1) L'applicazione delle norme di cui alla legge provinciale 23 ottobre 1978, n. 50, concernente "Attività libero-professionale dei medici ospedalieri", è estesa a tutti i medici dipendenti del servizio sanitario provinciale.

3. (Calcolo dell'indennità premio di servizio)

(1) I criteri adottati per i dipendenti della Provincia autonoma di Bolzano per il calcolo dell'indennità premio di servizio sono estesi al personale delle unità sanitarie locali.

4. (Concessione di un acconto sull'indennità premio di servizio)

(1) Ai dipendenti delle unità sanitarie locali con almeno otto anni di servizio presso le unità sanitarie locali o riconosciuto tale dalle stesse a norma di legge, può essere concesso un acconto non superiore all'ottanta per cento

dell'indennità premio di servizio cui avrebbero diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. Sono considerati anni di servizio quelli prestati presso le unità sanitarie locali ed altresì quelli prestati presso altri datori di lavoro e riconosciuti dalle unità sanitarie locali ai sensi di legge.

(2) L'acconto è concesso con delibera dell'organo competente dell'unità sanitaria locale, nei limiti della disponibilità dell'apposito fondo stanziato in bilancio previo parere della commissione del personale, su richiesta motivata del dipendente in quanto tenuto a sostenere una delle seguenti spese:

- a) spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti necessari dalle competenti strutture pubbliche;
- b) spese per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé, il coniuge o per i suoi figli.

(3) La concessione dell'acconto di cui al comma 1 è subordinata al rilascio da parte del dipendente di procura speciale irrevocabile di delega all'unità sanitaria locale a riscuotere l'indennità premio di servizio dovuta dal competente istituto previdenziale con sottoscrizione autenticata.

(4) L'acconto concesso è detratto dall'indennità premio di servizio spettante all'atto della cessazione dal servizio.

(5) Le modalità di concessione dell'acconto sull'indennità premio di servizio sono definite a livello di comparto.

5. (Riammissione e riassunzione in servizio)

(1) La richiesta di riammissione in servizio in deroga all'articolo 59, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 non è sottoposta a termine, nei limiti delle vacanze dei posti in organico, e può essere presentata presso ogni azienda speciale unità sanitaria locale della Provincia autonoma di Bolzano.

(2) L'azienda speciale può disporre con proprio provvedimento sulla richiesta di riammissione.

(3) Ai fini della riammissione in servizio il titolo di studio richiesto per l'assunzione del dipendente è equiparato a quello richiesto dalla normativa in vigore alla data di riammissione.

(4) Il dipendente riammesso o riassunto in servizio anche prima dell'entrata in vigore della presente legge è collocato nel ruolo e nella posizione cui apparteneva al momento della cessazione, con il mantenimento dell'anzianità maturata.

(5)4)

6. (Abrogazione dell'articolo 9 della legge provinciale 12 maggio 1988, n. 19, in materia di personale del servizio sanitario)

(1) L'articolo 9 della legge provinciale 12 maggio 1988, n. 19, è abrogato.

Norme transitorie

7. (Concorsi pubblici per la copertura di posti della posizione funzionale personale con funzioni didattico organizzative - operatore dirigente)

(1) Ai concorsi pubblici, per titoli ed esami, banditi in provincia di Bolzano entro cinque anni 5) dalla data di entrata in vigore della presente legge per la copertura di posti in organico della posizione funzionale personale con funzioni didattico organizzative - operatore dirigente, sono ammessi, oltre ai candidati in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, anche i candidati in possesso del certificato di abilitazione a funzioni direttive nell'assistenza infermieristica, che abbiano frequentato un corso organizzato dalla Provincia autonoma di Bolzano o da un istituto pubblico riconosciuto in Italia o all'estero in tecniche organizzative e manageriali, con superamento di un esame finale, e che abbiano un'anzianità di servizio quale operatore professionale coordinatore personale infermieristico di almeno due anni.

(2) L'accesso al concorso è subordinato al possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca per la ex-carriera di concetto.

8. (Concorsi pubblici per la copertura di posti della posizione funzionale di assistente tecnico - addetto al servizio di ingegneria clinica)

(1) Ai concorsi pubblici, per titoli ed esami, banditi in provincia di Bolzano entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge per la copertura di posti in organico della posizione funzionale di assistente tecnico - addetto al servizio di ingegneria clinica, sono ammessi, oltre ai candidati in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, anche i candidati già in servizio nella posizione funzionale di operatore tecnico addetto alle apparecchiature elettromedicali presso le unità sanitarie locali, che abbiano frequentato e assolto un corso di addestramento in materia di ingegneria clinica, le cui modalità di svolgimento sono determinate con provvedimento della Giunta provinciale, ed i candidati in possesso cumulativo dei seguenti requisiti:

- a) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;
- b) titolo di maestro artigiano elettricista o certificato di esame di fine apprendistato di elettricista con successiva

attività professionale almeno quinquennale presso l'unità sanitaria locale, o diploma di qualifica di elettricista rilasciato da una scuola professionale per elettricisti biennale o triennale o da un istituto professionale di Stato per elettricisti con successiva attività professionale almeno quinquennale presso l'unità sanitaria locale;

c) frequenza e assolvimento di un corso in materia di ingegneria clinica, le cui modalità di svolgimento sono determinate con provvedimento della Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali.

9. (Concorso pubblico, per titoli ed esami, per le posizioni funzionali di operatore professionale collaboratore e operatore professionale coordinatore del profilo professionale operatori professionali I categoria del personale di vigilanza ed ispezione)

(1) Ai concorsi pubblici, per titoli ed esami, banditi in provincia di Bolzano per la copertura di posti in organico del personale di vigilanza ed ispezione - operatori professionali di I categoria delle posizioni funzionali di operatore professionale collaboratore e coordinatore, oltre i candidati che sono in possesso del titolo di studio di cui all'articolo 81, lettera b), punto 3), del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, come modificato dal decreto ministeriale 3 dicembre 1982, sono ammessi anche i candidati in possesso del diploma di "ispettore d'igiene e dell'ambiente", conferito ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della giunta provinciale 23 ottobre 1986, n. 22, come modificato dall'articolo unico del decreto del Presidente della giunta provinciale 6 agosto 1987, n. 10. 6)

(2) La disposizione di cui al comma 1 si applica con decorrenza 7 giugno 1993 e per un periodo di dieci anni a partire da questa data. 7)

10. (Attribuzione di funzioni di "medico competente")

(1) Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assessore provinciale competente in materia di sanità può conferire l'autorizzazione ad esercitare le funzioni di "medico competente" ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, a laureati in medicina e chirurgia che abbiano frequentato un corso organizzato dalla Provincia con esame finale comprendente materie di medicina del lavoro e materie riguardanti le attività attinenti all'articolo 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, della durata di almeno 200 ore.

11. 8)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

1) Pubblicata nel B.U. 16 maggio 1995, n. 24.

2) Modifica l'art. 1 della L.P. 21 giugno 1983, n. 18.

3) Gli articoli 1/bis e 1/ter sono stati inseriti dall'art. 21, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 14.

4) L'art. 5 è stato sostituito dall'art. 6 della L.P. 9 giugno 1998, n. 5; il comma 5 è stato modificato dall'art. 59 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14 e successivamente abrogato dall'art. 42 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

5) Prorogato per ulteriori 3 anni dall'art. 14 della L.P. 9 giugno 1998, n. 5.

6) Il comma 1 è stato integrato dall'art. 25 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

7) Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 20 della L.P. 9 giugno 1998, n. 5.

8) Omissis.